

Raccomandazione 205

RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE E AL LAVORO DIGNITOSO PER LA PACE E LA RESILIENZA¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 5 giugno 2017 per la sua centoseiesima sessione;

riaffermando il principio enunciato nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) secondo il quale la pace universale e durevole non può che essere fondata sulla giustizia sociale,

Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia (1944), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Dichiarazione ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti (1998) e la Dichiarazione ILO sulla giustizia sociale per un una globalizzazione giusta (2008),

Tenendo conto della necessità di aggiornare la Raccomandazione (n. 71) sull'occupazione (transizione dalla guerra alla pace), 1944, al fine di ampliare il suo ambito d'applicazione e fornire un orientamento aggiornato sul ruolo dell'occupazione e del lavoro dignitoso nella prevenzione, la ripresa, la pace e la resilienza nelle situazioni di crisi che emergono dai conflitti e dai disastri,

Considerando l'impatto e le conseguenze dei conflitti e dei disastri sulla povertà e lo sviluppo, i diritti umani e la dignità, il lavoro dignitoso e le imprese sostenibili,

Riconoscendo l'importanza dell'occupazione e del lavoro dignitoso per la promozione della pace, la prevenzione delle situazioni di crisi derivanti da conflitti e disastri, per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza,

Riconoscendo che i paesi che accolgono i rifugiati possono non trovarsi in situazioni di conflitti e di disastri,

Enfatizzando la necessità di assicurare il rispetto di tutti i diritti umani e dello stato di diritto, incluso il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro e delle norme internazionali del lavoro, in particolare di quelli rilevanti per l'occupazione e il lavoro dignitoso,

Considerando la necessità di riconoscere che le crisi influiscono sulle donne e sugli uomini in modo differente, e l'importanza fondamentale dell'uguaglianza di genere e della legittimazione del ruolo delle donne e delle ragazze nella promozione della pace, nella prevenzione delle crisi, per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza,

Riconoscendo l'importanza di elaborare, attraverso il dialogo sociale, delle risposte alle situazioni di crisi derivanti dai conflitti e dai disastri, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e, se necessario, con le organizzazioni rilevanti della società civile,

¹ Traduzione non ufficiale in lingua italiana a cura della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

Ricordando l'importanza di creare o ripristinare un ambiente favorevole per le imprese sostenibili, tenendo conto della Risoluzione e delle Conclusioni concernenti la promozione delle imprese sostenibili adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella novantaseiesima sessione (2007), in particolare per le piccole e medie imprese, per stimolare la creazione di occupazione, la ripresa economica e lo sviluppo,

Affermando la necessità di sviluppare e rafforzare misure di protezione sociale, come mezzo per prevenire le crisi, favorire la ripresa e rafforzare la resilienza,

Riconoscendo il ruolo dei servizi pubblici accessibili e di qualità per la ripresa economica, lo sviluppo, gli sforzi volti alla ricostruzione, la prevenzione e la resilienza,

Sottolineando la necessità per la cooperazione internazionale e il partenariato tra le organizzazioni regionali e internazionali di garantire sforzi congiunti e coordinati,

Avendo deciso di adottare alcune proposte in materia di occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo stabilito che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione,

adotta, oggi sedici giugno duemiladiciassette, la seguente Raccomandazione, che verrà denominata Raccomandazione sull'occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza, 2017.

I. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Raccomandazione fornisce ai Membri una guida sulle misure da adottare per creare occupazione e lavoro dignitoso a fini di prevenzione, ripresa, pace e resilienza rispetto alle situazioni di crisi derivanti dai conflitti e dai disastri.

2. Ai fini della presente Raccomandazione e in base alla terminologia concordata a livello internazionale:

- a) il termine “disastro” significa una grave perturbazione recata al normale funzionamento di una comunità o di una società a qualsiasi livello, a causa di eventi pericolosi che interagiscono con le condizioni di esposizione, di vulnerabilità e di capacità, che conducono a perdite e/o impatti in termini umani, materiali, economici e ambientali;
- b) il termine “resilienza” significa la capacità di un sistema, di una comunità o società esposta a rischi di resistere, assorbire, adattarsi, trasformarsi e riprendersi tempestivamente ed efficientemente dalle conseguenze di un pericolo, anche attraverso il mantenimento e il ripristino delle sue strutture di base e le funzioni essenziali attraverso la gestione del rischio.

3. Ai fini della presente Raccomandazione, il termine “risposta alla crisi” si riferisce a tutte le misure adottate in materia di occupazione e lavoro dignitoso per rispondere alle situazioni di crisi derivanti dai conflitti e dai disastri.

4. La presente Raccomandazione si applica a tutti i lavoratori e a coloro che sono in cerca di lavoro, a tutti i datori di lavoro, in tutti i settori dell'economia colpiti da situazioni di crisi derivanti dai conflitti e dai disastri.

5. I riferimenti nella presente Raccomandazione ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro, alla sicurezza e alla salute e alle condizioni di lavoro si applicano anche ai lavoratori che partecipano nelle risposte alle emergenze, anche nelle risposte immediate. I riferimenti nella presente Raccomandazione ai diritti umani, alla sicurezza e alla salute si applicano ugualmente alle persone che svolgono attività di volontariato partecipando nella risposta alla crisi.

6. Le disposizioni della presente Raccomandazione non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri ai sensi del diritto internazionale, in particolare quelli previsti dal diritto umanitario internazionale, dal diritto internazionale del rifugiato e dal diritto internazionale dei diritti umani.

II. PRINCIPI GUIDA

7. Nell'adottare misure in materia di occupazione e lavoro dignitoso per rispondere alle situazioni di crisi derivanti dai conflitti e dai disastri, e a fini di prevenzione, i Membri dovrebbero tener conto di quanto segue:

- a) la promozione dell'occupazione piena, produttiva e scelta liberamente e del lavoro dignitoso, che sono fondamentali per la promozione della pace, per prevenire le crisi, per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza;
- b) la necessità di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, gli altri diritti umani e altre norme internazionali del lavoro rilevanti, e tener conto di altri strumenti e documenti internazionali, ove opportuni e applicabili;
- c) l'importanza di una buona amministrazione e della lotta alla corruzione e al clientelismo;
- d) la necessità di rispettare le leggi e le politiche nazionali e l'uso delle conoscenze, delle capacità e delle risorse locali;
- e) la natura della crisi e l'estensione del suo impatto sulla capacità dei governi, inclusi i governi regionali e locali, sulle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e su altre istituzioni nazionali rilevanti, per fornire risposte effettive, con la necessaria cooperazione e assistenza internazionale, secondo necessità;
- f) la necessità di combattere le discriminazioni, il pregiudizio e l'odio in base alla razza, al colore, al sesso, alla religione, alla convinzione politica, alla nazionalità, all'origine sociale, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale o a qualsiasi altro motivo;
- g) la necessità di rispettare, promuovere e realizzare pari opportunità e parità di trattamento tra le donne e gli uomini senza discriminazione di alcun genere;
- h) la necessità di prestare particolare attenzione ai gruppi di popolazioni e alle persone che la crisi ha reso particolarmente vulnerabili, che includono, in via non limitativa, i bambini, i giovani, le persone appartenenti a minoranze, le popolazioni indigene o tribali, le persone con disabilità, gli sfollati, i migranti, i rifugiati e altre persone sfollate forzatamente oltre i confini nazionali;
- i) l'importanza di individuare e di monitorare eventuali conseguenze negative e indesiderate ed evitare ripercussioni negative sulle persone, le comunità, l'ambiente e l'economia;
- j) la necessità di una giusta transizione verso un'economia sostenibile sul piano ambientale, come mezzo per una crescita economica sostenibile e per il progresso sociale;
- k) l'importanza del dialogo sociale;
- l) l'importanza della riconciliazione nazionale, ove applicabile;
- m) il bisogno di solidarietà internazionale, di una condivisione dell'onere e della responsabilità e di cooperazione in conformità al diritto internazionale;
- n) la necessità di uno stretto coordinamento e sinergie tra l'assistenza umanitaria e allo sviluppo, inclusa la promozione di una occupazione piena, produttiva e scelta liberamente, del lavoro dignitoso e opportunità di avere un reddito, evitando la duplicazione degli sforzi e dei mandati.

III. ORIENTAMENTI STRATEGICI

8. I Membri dovrebbero adottare un approccio graduale a diversi livelli che realizzi strategie coerenti e di ampio respiro per la promozione della pace e la prevenzione delle crisi per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza che includa:

- a) stabilizzare i mezzi di sussistenza e di reddito attraverso misure immediate di protezione sociale e per l'occupazione;
- b) promuovere la ripresa dell'economia locale per la creazione di opportunità d'occupazione e lavoro dignitoso e per la reintegrazione socioeconomica;
- c) promuovere l'occupazione sostenibile e il lavoro dignitoso, la protezione sociale e l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, la creazione di imprese sostenibili, soprattutto di piccole e medie imprese, la transizione dall'economia informale a quella formale, una giusta transizione verso un'economia sostenibile sul piano ambientale e l'accesso ai servizi pubblici;
- d) garantire la consultazione e incoraggiare la partecipazione attiva delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori all'elaborazione, realizzazione e monitoraggio di misure a favore della ripresa e della resilienza, tenendo conto, secondo necessità, dei pareri delle organizzazioni rilevanti della società civile;
- e) realizzare valutazioni sull'impatto occupazionale dei programmi nazionali a favore della ripresa realizzati attraverso gli investimenti pubblici e privati, al fine di promuovere un'occupazione piena, produttiva e scelta liberamente, il lavoro dignitoso per tutte le donne e tutti gli uomini, specialmente per i giovani e le persone con disabilità;
- f) fornire guida e sostegno ai datori di lavoro per permettere loro di adottare misure efficaci per individuare, prevenire, mitigare e dar conto di come affrontare i rischi degli impatti negativi sui diritti umani e del lavoro nelle loro attività, o nei prodotti, nei servizi o nelle operazioni alle quali possono essere direttamente collegati;
- g) applicare una prospettiva di genere in tutte le attività di elaborazione, implementazione, monitoraggio e valutazione finalizzate alla prevenzione e alla risposta alle crisi;
- h) creare contesti economici, sociali e giuridici a livello nazionale che incoraggino la pace e lo sviluppo durevole e sostenibile, nel rispetto dei diritti sul lavoro;
- i) promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva;
- j) costruire o ripristinare le istituzioni del mercato del lavoro, che includono i servizi per l'impiego, per la stabilità e la ripresa;
- k) sviluppare la capacità dei governi, incluse le autorità regionali e locali, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- l) adottare, secondo necessità, misure a favore del reinserimento socio economico delle persone che sono state colpite da una crisi, specialmente di coloro che erano associate precedentemente a gruppi e forze armate, anche attraverso programmi di formazione che mirino a migliorare la loro occupabilità.

9. La risposta alle crisi subito dopo un conflitto o disastro dovrebbe includere, secondo necessità:

- a) una valutazione coordinata e integrata dei bisogni con una prospettiva di genere chiara;

- b) una risposta urgente che soddisfi i bisogni fondamentali e fornisca servizi, che includono protezione sociale, sostegno ai mezzi di sussistenza, misure immediate per l'occupazione e opportunità per la creazione di reddito a favore di gruppi di popolazioni e individui resi particolarmente vulnerabili dalla crisi;
- c) assistenza, fornita nella misura del possibile dalle autorità pubbliche con il sostegno della comunità internazionale, che coinvolga le parti sociali e, ove opportuno, le organizzazioni rilevanti della società civile e con base comunitaria;
- d) condizioni di lavoro sicure e dignitose, che includono la fornitura di dispositivi di protezione personale e l'assistenza medica per tutti i lavoratori, compresi coloro che sono coinvolti in attività di salvataggio e riabilitazione; e
- e) il ripristino, dove necessario, delle istituzioni governative e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, così come delle organizzazioni rilevanti della società civile.

IV. OCCUPAZIONE E OPPORTUNITÀ DI CREAZIONE DI REDDITO

10. Al fine di favorire la ripresa e rafforzare la resilienza, i Membri dovrebbero adottare e realizzare una strategia generale per l'occupazione sostenibile che promuova l'occupazione piena, produttiva e scelta liberamente e il lavoro dignitoso per le donne e gli uomini, che tenga conto della Convenzione (n. 122) sulla politica per l'impiego, 1964, e dell'orientamento fornito nelle risoluzioni rilevanti della Conferenza Internazionale del Lavoro.

11. I Membri dovrebbero, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, adottare misure inclusive al fine di promuovere occupazione piena, produttiva e scelta liberamente, lavoro dignitoso e opportunità di reddito, secondo necessità, attraverso:

- a) strategie e programmi di investimento ad alta intensità di manodopera, inclusi i programmi pubblici per l'occupazione;
- b) iniziative per la ripresa dell'economia locale e lo sviluppo, con particolare attenzione ai mezzi di sussistenza nelle aree rurali e urbane;
- c) la creazione o ripristino di un ambiente favorevole per le imprese sostenibili, che includa la promozione delle piccole e medie imprese, così come delle cooperative e di altre iniziative di economia sociale, con particolare accento sulle iniziative che favoriscano l'accesso ai finanziamenti;
- d) sostenere le imprese sostenibili per garantire la continuità aziendale al fine di mantenere e ampliare il livello di occupazione e consentire la creazione di lavoro e di opportunità di reddito;
- e) facilitare una giusta transizione verso un'economia sostenibile sul piano ambientale come mezzo per una crescita economica sostenibile e per il progresso sociale, e per creare lavoro e opportunità di reddito;
- f) sostenere la protezione sociale e l'occupazione, e rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro di coloro che sono occupati nell'economia informale e incoraggiare la transizione dei lavoratori e delle unità economiche dall'economia informale all'economia formale, tenendo conto della Raccomandazione (n. 204) sulla transizione dall'economia informale verso l'economia formale, 2015;
- g) sostenere il settore pubblico e promuovere il partenariato responsabile tra il settore pubblico e privato sul piano sociale, economico e ambientale, e altri meccanismi per lo sviluppo delle competenze, della capacità e per la creazione di occupazione;

- h) sviluppare incentivi per le imprese multinazionali affinché cooperino con le imprese nazionali per creare occupazione produttiva scelta liberamente e lavoro dignitoso e affinché adottino misure di dovuta diligenza per il rispetto dei diritti umani, con lo scopo di garantire il rispetto dei diritti umani e del lavoro, tenendo conto della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, e
- i) favorire l'occupazione delle persone precedentemente associate con gruppi e forze armate, secondo necessità.

12. I Membri dovrebbero sviluppare ed applicare programmi e politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati ed emarginati ed ai gruppi di popolazioni e individui resi particolarmente vulnerabili da una crisi, includendo, in via non limitativa, le persone con disabilità, gli sfollati all'interno del paese, i migranti e i rifugiati, secondo necessità, e conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali.

13. Nel rispondere alle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero cercare di garantire opportunità di reddito, occupazione stabile e lavoro dignitoso per i giovani, anche attraverso:

- a) programmi integrati per la formazione, l'occupazione e il mercato del lavoro al fine di far fronte alle specifiche situazioni dei giovani che entrano nel mondo del lavoro;
- b) programmi specifici per l'occupazione giovanile nel disarmo, nella smobilitazione e nell'integrazione che introducano il supporto psico-sociale e altri interventi al fine di affrontare comportamenti anti-sociali e violenti, nella prospettiva di una reintegrazione nella vita civile.

14. In caso di crisi che comporti un vasto numero di persone sfollate all'interno di un paese, i Membri dovrebbero:

- a) sostenere i mezzi di sussistenza, la formazione e l'occupazione delle persone sfollate, al fine di promuoverne l'integrazione socio-economica e nel mercato del lavoro;
- b) rafforzare la resilienza e la capacità delle comunità ospitanti al fine di favorire opportunità di lavoro dignitoso per tutti e nella prospettiva di garantire che i mezzi di sussistenza e di occupazione delle popolazioni locali siano mantenute e che la loro capacità di ospitare persone sfollate sia rafforzata;
- c) favorire il ritorno volontario degli sfollati nei loro paesi di origine e il loro reintegro nei mercati del lavoro quando la situazione lo consenta.

V. DIRITTI, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

15. Nel dare una risposta alle discriminazioni derivanti da o aggravate da conflitti e disastri e nell'adottare misure per promuovere la pace, prevenire le crisi, garantire la ripresa e rafforzare la resilienza, i Membri dovrebbero:

- a) rispettare, promuovere e realizzare pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini senza alcuna discriminazione di genere, tenendo conto della Convenzione (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione, della Raccomandazione (n. 90), 1951, della Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione), e della Raccomandazione (n. 111), 1958;
- b) prestare particolare attenzione ai nuclei familiari retti da un solo individuo, specialmente quando sono retti da bambini, donne, persone con disabilità e persone anziane;
- c) adottare misure per garantire che le donne che avevano un lavoro durante una crisi e avevano assunto responsabilità estese non siano sostituite contro la loro volontà dalla forza lavoro maschile;

- d) adottare misure per garantire che le donne abbiano modo di partecipare effettivamente e significativamente nei processi decisionali in un contesto di ripresa e di rafforzamento della resilienza, e che i loro bisogni e i loro interessi siano prioritari nelle strategie e nelle risposte, e che siano promossi e protetti i diritti umani delle donne e delle ragazze;
- e) prevenire e punire tutte le forme di violenza di genere, inclusa la violenza sessuale, lo sfruttamento sessuale e le molestie sessuali, e proteggere e sostenere le vittime;
- f) attribuire particolare attenzione a stabilire o ripristinare condizioni di stabilità e sviluppo socio-economico per gruppi di popolazioni che sono state colpite in modo particolare dalle crisi, incluso, in via non limitativa, le minoranze, le popolazioni indigene o tribali, gli sfollati all'interno di un paese, le persone con disabilità, i migranti e i rifugiati, tenendo conto della Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) e la Raccomandazione (n. 111), 1958, nonché delle altre norme internazionali del lavoro rilevanti e gli altri strumenti e documenti internazionali, a seconda dei casi;
- g) garantire che le persone appartenenti alle minoranze, le popolazioni indigene o tribali siano consultate, in particolare attraverso le istituzioni che le rappresentano, laddove esistono, e partecipino direttamente al processo decisionale, specialmente quando i territori abitati o utilizzati dalle popolazioni indigene o tribali e il loro ambiente siano stati colpiti da una crisi e interessati dalle corrispondenti misure per la ripresa e la stabilità;
- h) garantire, in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, che le persone con disabilità, incluse coloro che hanno acquisito la disabilità in seguito a un conflitto o a un disastro, abbiano l'opportunità di riabilitazione, educazione, orientamento professionale qualificato, formazione e aggiornamento professionale, e occupazione, tenendo conto delle norme internazionali del lavoro rilevanti e di altri strumenti e documenti internazionali;
- i) garantire che i diritti umani di tutti i migranti e dei loro familiari che vivono in un paese colpito da una crisi siano rispettati su una base di parità con le popolazioni nazionali, tenendo conto delle disposizioni nazionali rilevanti, nonché delle rilevanti norme internazionali del lavoro e di altri strumenti e documenti internazionali, ove applicabile.

16. Nella lotta al lavoro minorile derivante da o aggravato da conflitti e disastri, i Membri dovrebbero:

- a) adottare tutte le misure necessarie per prevenire, individuare ed eliminare il lavoro minorile nelle risposte alle crisi, tenendo conto della Convenzione (n. 138) sull'età minima e la Raccomandazione (n. 146), 1973;
- b) adottare azioni urgenti per prevenire, individuare ed eliminare le peggiori forme di lavoro minorile, che includono la tratta e il reclutamento di bambini per il loro impiego in conflitti armati, tenendo conto della Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile e la Raccomandazione (n. 190), 1999;
- c) offrire programmi di riabilitazione, di integrazione sociale e di formazione per i bambini e i giovani precedentemente associati a gruppi e forze armate per aiutarli a riadattarsi alla vita civile;
- d) garantire la fornitura dei servizi di protezione sociale al fine di proteggere bambini, ad esempio attraverso trasferimenti in natura e di denaro.

17. Nella lotta al lavoro forzato o obbligatorio risultante da conflitti e disastri o dal loro aggravarsi, i Membri dovrebbero adottare azioni urgenti per prevenire, individuare ed eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, inclusa la tratta di essere umani a scopo di lavoro forzato o obbligatorio, tenendo conto della Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato, 1930 e del Protocollo del 2014, della Convenzione (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 e della Raccomandazione (n. 203) sul lavoro forzato (misure supplementari), 2014.

VI. EDUCAZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

18. Nella prevenzione e in risposta alle situazioni di crisi, e in base al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, i Membri dovrebbero garantire che:

- a) il percorso educativo non sia interrotto o che venga ripristinato al più presto, e che i bambini, inclusi coloro che sono stati sfollati, i migranti o i rifugiati, abbiano accesso all'istruzione gratuita, di qualità e pubblica durante tutti gli stadi della crisi e della ripresa, anche attraverso il supporto degli aiuti internazionali, in conformità con le norme internazionali rilevanti e senza discriminazione di alcun genere;
- b) i programmi di “seconda opportunità” per i bambini e i giovani siano disponibili e affrontino i problemi principali derivanti da eventuali interruzioni della loro educazione e formazione.

19. Nella prevenzione e in risposta alle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero, ove necessario:

- a) formulare o adattare un programma nazionale di educazione, formazione, aggiornamento e orientamento professionale che valuti e risponda al fabbisogno di nuove competenze per la ripresa e la ricostruzione, in consultazione con le istituzioni educative e formative e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, coinvolgendo pienamente tutte le parti interessate del settore privato e pubblico;
- b) adattare i curricula e formare gli insegnanti e i formatori per promuovere:
 - i. la coesistenza pacifica e la riconciliazione per il consolidamento della pace e della resilienza,
 - ii. l'educazione al rischio dei disastri e alla loro riduzione, alla consapevolezza e gestione di tale rischio ai fini della ripresa, della ricostruzione e della resilienza;
- c) coordinare i servizi d'istruzione, formazione e di aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale, che includono l'istruzione superiore, l'apprendistato, la formazione professionale e la formazione imprenditoriale, e permettere alle donne e agli uomini, la cui educazione e formazione sono state ostacolate o interrotte, di inserirsi o riprendere e completare la loro istruzione e formazione;
- d) estendere ed adattare i programmi di formazione e di aggiornamento per rispondere ai bisogni di tutte le persone la cui occupazione è stata interrotta;
- e) prestare particolare attenzione alla formazione e responsabilizzazione economica delle popolazioni colpite, incluse le popolazioni delle aree rurali e dell'economia informale.

I Membri dovrebbero garantire che le donne e le ragazze abbiano accesso, su una base di pari opportunità e parità di trattamento, a tutti i programmi educativi e formativi elaborati a favore della ripresa e della resilienza.

VII. PROTEZIONE SOCIALE

21. Nel rispondere alle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero, quanto prima possibile:

- a) cercare di garantire un reddito minimo sicuro, specialmente per le persone il cui lavoro o i mezzi di sussistenza sono stati distrutti dalla crisi;
- b) sviluppare, ripristinare o migliorare regimi comprensivi di sicurezza sociale e altri meccanismi di protezione sociale, tenendo conto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali;
- c) cercare di garantire l'accesso effettivo ai servizi essenziali di assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali fondamentali, specialmente per gruppi di popolazioni e individui resi particolarmente vulnerabili dalla crisi;

22. Al fine di prevenire le crisi, garantire la ripresa e rafforzare la resilienza, i Membri dovrebbero stabilire, ristabilire o mantenere i sistemi di protezione sociale, così come cercare di ridurre i divari nella loro copertura, tenendo conto della Convenzione (n. 102) sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952 la Raccomandazione (n. 202) sui sistemi nazionali di protezione sociale, 2012, e altre rilevanti norme internazionali del lavoro.

VIII. DIRITTO DEL LAVORO, AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO E INFORMAZIONI SUL MERCATO DEL LAVORO

23. Nell'uscire dalle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori:

- a) riesaminare, stabilire, ristabilire o rafforzare la legislazione del lavoro, se necessario, introducendo le disposizioni in materia di protezione del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro, coerentemente con la Dichiarazione ILO sui principi e diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti del 1998 e le norme internazionali del lavoro applicabili;
- b) garantire che le leggi del lavoro sostengano la creazione di occupazione produttiva e scelta liberamente e di opportunità di lavoro dignitoso;
- c) stabilire, ristabilire o rafforzare, se necessario, il sistema di amministrazione del lavoro, che include l'ispezione del lavoro e altre istituzioni competenti, tenendo conto della Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro, 1947, nonché il sistema della contrattazione collettiva e degli accordi collettivi, tenendo conto della Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949;
- d) stabilire, ripristinare o migliorare, se necessario, i sistemi per la raccolta e l'analisi dell'informazione sul mercato del lavoro, concentrando l'attenzione soprattutto sui gruppi di popolazioni maggiormente colpiti dalla crisi;
- e) stabilire o ripristinare e rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, inclusi i servizi per l'impiego in situazioni d'emergenza;
- f) garantire la regolamentazione delle agenzie per l'impiego private, tenendo conto della Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private, 1997;
- g) promuovere sinergie tra tutti gli attori del mercato del lavoro per consentire alle popolazioni locali di ottenere il massimo beneficio dalle opportunità di lavoro generate dagli investimenti relativi alla promozione della pace e della ripresa.

IX. DIALOGO SOCIALE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

24. Nel rispondere alle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative:

- a) garantire che tutte le misure fornite nella presente Raccomandazione siano elaborate o promosse attraverso il dialogo sociale inclusivo, tenendo conto della Convenzione (n. 144) sulle consultazioni tripartite, 1976;
- b) creare un ambiente favorevole all'istituzione, al ripristino o al rafforzamento delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) incoraggiare, ove opportuno, una stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile.

25. I Membri dovrebbero riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel dare risposte alle crisi, tenendo conto della Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 e la Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, e in particolare:

- a) assistere le imprese sostenibili, specialmente le piccole e medie imprese, nell'intraprendere la programmazione della continuità delle attività economiche per riprendersi dalle crisi attraverso la formazione, la consulenza e il sostegno materiale, e favorire l'accesso ai finanziamenti;
- b) assistere i lavoratori, specialmente coloro che sono stati resi maggiormente vulnerabili dalla crisi, a riprendersi dalla crisi attraverso la formazione, la consulenza e il sostegno materiale;
- c) per tali scopi, adottare misure attraverso il processo della contrattazione collettiva, nonché attraverso altri metodi del dialogo sociale.

X. MIGRANTI COLPITI DALLE SITUAZIONI DI CRISI

26. Tenendo conto dell'attenzione speciale che dovrebbe essere data ai migranti, specialmente ai lavoratori migranti, che sono stati resi maggiormente vulnerabili dalla crisi, i Membri dovrebbero adottare misure, conformemente alla legislazione nazionale e alla legislazione internazionale applicabile, per:

- a) eliminare il lavoro forzato o obbligatorio, che include la tratta della persone;
- b) promuovere, secondo necessità, l'inclusione dei migranti nelle società ospitanti, attraverso l'accesso ai mercati del lavoro, che includono le opportunità imprenditoriali e di reddito, e attraverso il lavoro dignitoso;
- c) proteggere e cercare di garantire i diritti del lavoro e un ambiente sicuro per i lavoratori migranti in tutti settori, inclusi coloro che hanno un lavoro precario, le lavoratrici migranti, i lavoratori migranti giovani e i lavoratori migranti con disabilità;
- d) tenere in debita considerazione i lavoratori migranti e le loro famiglie nell'elaborazione di politiche e programmi per il lavoro in risposta ai conflitti e ai disastri, secondo necessità;
- e) favorire, su base volontaria, il ritorno dei migranti e delle loro famiglie in condizioni di sicurezza e dignità.

27. Conformemente agli orientamenti forniti nelle parti V, VIII e IX, i Membri dovrebbero promuovere pari opportunità e parità di trattamento per tutti i lavoratori migranti nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro, e garantirne la copertura secondo le leggi rilevanti e la legislazione nazionale del lavoro, e in particolare:

- a) educare i migranti sui diritti e sulle tutele del lavoro, anche fornendo loro informazioni sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori e sugli strumenti di ricorso per le violazioni, in un linguaggio per loro comprensibile;
- b) consentire la partecipazione dei migranti nelle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) adottare misure e promuovere campagne che combattano le discriminazioni e la xenofobia nei luoghi di lavoro e pongano l'accento sul contributo positivo dei migranti, con l'impegno attivo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e della società civile;
- d) consultare e impegnare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, se necessario, di altre organizzazioni rilevanti della società civile, al rispetto del lavoro dei migranti.

XI. RIFUGIATI E RIMPATRIATI

Accesso dei rifugiati al mercato del lavoro

Le eventuali misure adottate nell'ambito della presente Parte, in caso di afflusso di rifugiati, sono condizionate a:

- a) circostanze nazionali e regionali, tenendo conto del diritto internazionale applicabile, dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro e della legislazione nazionale;
- b) difficoltà e obblighi dei Membri in termini di risorse e di capacità nel dare una risposta effettiva, tenendo conto dei bisogni, nonché delle priorità espresse dalle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

29. I Membri dovrebbero riconoscere l'importanza fondamentale della ripartizione equa degli oneri e delle responsabilità. Essi dovrebbero rafforzare la cooperazione internazionale e la solidarietà in modo da fornire una prevedibile, sostenibile e adeguata assistenza umanitaria e allo sviluppo per sostenere i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo che ospitano un numero elevato di rifugiati, anche per affrontare le conseguenze per i loro mercati del lavoro e per garantire il loro sviluppo continuo.

30. I Membri dovrebbero adottare misure, se necessario, per:

- a) favorire l'autonomia ampliando le opportunità per i rifugiati di accedere ai mercati del lavoro e alle possibilità di migliorare i loro mezzi di sussistenza senza discriminazione tra i rifugiati e in modo da sostenere anche le comunità ospitanti;
- b) elaborare politiche e piani d'azione nazionali, che coinvolgano le autorità competenti responsabili dell'occupazione e del lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per garantire la protezione dei rifugiati nel mercato del lavoro, incluso l'accesso ad opportunità di lavoro dignitoso e a mezzi di sussistenza.

31. I Membri dovrebbero raccogliere informazioni affidabili per valutare l'impatto dei rifugiati sul mercato del lavoro e i bisogni della forza lavoro esistente e dei datori di lavoro, al fine di ottimizzare l'uso delle competenze e del capitale umano che i rifugiati rappresentano.

32. I Membri dovrebbero rafforzare la resilienza e la capacità delle comunità ospitanti investendo nelle economie locali e promuovendo l'occupazione piena, produttiva, scelta liberamente e il lavoro dignitoso, e lo sviluppo delle competenze della popolazione locale.

33. Coerentemente con la guida fornita nelle Parti IV, VI e VII, i Membri dovrebbero, se necessario, includere i rifugiati nelle azioni prese rispetto all'accesso all'occupazione, alla formazione e al mercato del lavoro, e in particolare:

- a) promuovere il loro accesso alla formazione tecnica e professionale, in particolare attraverso l'ILO e programmi per le parti interessate, al fine di migliorare le loro competenze e permettere loro di sottoporsi ad ulteriori aggiornamenti professionali, tenendo conto di un eventuale rimpatrio volontario;
- b) promuovere il loro accesso alle opportunità di lavoro formale, misure che generino reddito e spirito di imprenditorialità, fornendo, secondo necessità, formazione e orientamento professionale, assistenza al collocamento e accesso ai permessi di lavoro, prevenendo l'informalizzazione dei mercati del lavoro nelle comunità ospitanti;
- c) favorire il riconoscimento, la certificazione, l'accreditamento e l'uso delle competenze e delle qualifiche dei rifugiati mediante meccanismi appropriati, e fornire l'accesso a opportunità mirate di formazione e di aggiornamento professionale, inclusi corsi intensivi di lingua;
- d) potenziare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego e migliorare la cooperazione con altri fornitori di servizi, incluse le agenzie per l'impiego private, per sostenere l'accesso dei rifugiati al mercato del lavoro;
- e) porre in essere degli sforzi specifici per sostenere l'inclusione nei mercati del lavoro delle rifugiate, dei giovani e di altre persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità;
- f) favorire, secondo necessità, la trasferibilità dei diritti alle prestazioni sociali e previdenziali, incluse le pensioni, in conformità con le disposizioni del paese ospitante.

34. Coerentemente con l'orientamento espresso nelle Parti V, VIII e IX, i Membri dovrebbero promuovere pari opportunità e parità di trattamento per i rifugiati rispetto ai principi e ai diritti fondamentali sul lavoro e alla copertura dalla legislazione del lavoro applicabile, e in particolare:

- a) formare i rifugiati alle tutele e diritti sul lavoro, fornendo anche informazioni sui diritti e sui doveri dei lavoratori e sugli strumenti di ricorso in caso di violazione, in un linguaggio a loro comprensibile;
- b) permettere la partecipazione dei rifugiati nelle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) adottare misure appropriate, incluso misure legislative e campagne, che combattano le discriminazioni e la xenofobia nei luoghi di lavoro e pongano l'accento sul contributo positivo dei rifugiati, con l'impegno attivo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e della società civile;

35. I Membri dovrebbero consultare e coinvolgere le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le altre parti interessate rispetto all'accesso dei rifugiati nei mercati del lavoro.

36. I Membri dovrebbero sostenere i paesi ospitanti nel rafforzare la loro capacità e la resilienza, anche attraverso l'assistenza allo sviluppo, investendo nelle comunità locali.

Rimpatrio volontario e reinserimento dei rimpatriati

37. Quando la situazione della sicurezza nel paese di origine dei rifugiati è sufficientemente migliorata, i Membri dovrebbero collaborare per facilitare il rimpatrio volontario dei rifugiati in condizioni di sicurezza e di dignità, per sostenere il loro reintegro nel mercato del lavoro, anche avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni internazionali.

38. I Membri dovrebbero collaborare con l'ILO e con le parti interessate a sviluppare programmi specifici per i rimpatriati volti a favorire la formazione professionale e il reintegro nel mercato del lavoro.

39. I Membri dovrebbero collaborare, anche avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni internazionali rilevanti, al fine di sostenere l'integrazione socio economica dei rimpatriati nei loro paesi di origine, mediante le misure stabilite nelle Parti IV-IX, secondo necessità, in modo da sostenere lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.

40. Tenendo conto del principio di condivisione degli oneri e delle responsabilità, i Membri dovrebbero sostenere i paesi di origine nel rafforzare le loro capacità e la resilienza, anche attraverso l'assistenza allo sviluppo, investendo nelle comunità locali dove i rimpatriati sono reintegrati e promuovendo l'occupazione piena, produttiva, liberamente scelta e il lavoro dignitoso.

XII. PREVENZIONE, MITIGAZIONE E PREPARAZIONE

41. I Membri dovrebbero adottare misure, specialmente nei paesi in cui esistono prevedibili rischi di conflitto o di disastro, al fine di rafforzare la resilienza, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con le altre parti interessate, per prevenire, mitigare e prepararsi per le crisi in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale e il lavoro dignitoso, mediante azioni come:

- a) individuazione dei rischi e valutazione delle minacce e delle vulnerabilità per il capitale umano, psichico, economico, ambientale, istituzionale e sociale, a livello locale, nazionale e regionale;
- b) gestione del rischio, che include la pianificazione delle emergenze, l'allarme rapido, la riduzione del rischio e la preparazione delle risposte alle emergenze,
- c) prevenzione e mitigazione delle conseguenze negative, anche attraverso la gestione della continuità aziendale sia nel settore pubblico sia nel settore privato, tenendo conto della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e la Dichiarazione ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti del 1988.

XIII. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

42. In preparazione e in risposta alle situazioni di crisi, i Membri dovrebbero rafforzare la cooperazione e adottare misure attraverso accordi bilaterali e multilaterali, anche attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e altri meccanismi regionali e internazionali d'intervento coordinato. I Membri dovrebbero fare pieno uso degli accordi esistenti, delle istituzioni e dei meccanismi stabiliti e, se necessario, rafforzarli.

43. Le risposte alle crisi, che includono il sostegno delle organizzazioni regionali e internazionali, dovrebbero prestare attenzione centrale all'occupazione, al lavoro dignitoso e alle imprese sostenibili, e dovrebbero essere coerenti con le norme internazionali del lavoro applicabili.

44. I Membri dovrebbero cooperare per promuovere l'assistenza allo sviluppo e gli investimenti del settore pubblico e privato in risposta alle crisi mediante la creazione di lavoro dignitoso e produttivo, lo sviluppo delle imprese e il lavoro autonomo.

45. Le organizzazioni internazionali dovrebbero rafforzare la loro cooperazione e dare risposte coerenti alle crisi nell'ambito dei loro rispettivi mandati, facendo pieno uso dei rilevanti contesti e accordi politici internazionali.

46. L'ILO dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'assistere i Membri nel fornire risposte alle crisi basate sull'occupazione e sul lavoro dignitoso e centrate sulla promozione dell'occupazione,

sull'integrazione o l'accesso al mercato del lavoro, secondo necessità, sullo sviluppo delle capacità e sul rafforzamento delle istituzioni, in stretta collaborazione con le istituzioni regionali e internazionali.

47. I Membri dovrebbero rafforzare la cooperazione internazionale, anche attraverso lo scambio continuo, su base volontaria, di informazioni, di conoscenze, di buone pratiche e di tecnologie per la promozione della pace, per prevenire e attenuare le crisi, garantire la ripresa e rafforzare la resilienza.

48. Dovrebbe instaurarsi un coordinamento stretto e una complementarità tra le risposte alle crisi, se necessario, specialmente tra l'assistenza umanitaria e l'assistenza allo sviluppo, a favore della promozione dell'occupazione piena, produttiva e liberamente scelta e il lavoro dignitoso per la pace e la resilienza.

XIV. DISPOSIZIONE FINALE

49. La presente Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione (n. 71) sull'occupazione (transizione dalla guerra alla pace), 1944.